

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Provveditore alle Opere Pubbliche per la Campania, aveva ommesso di dotare i locali del quarto piano del Palazzo di Giustizia di Salerno, adibiti alle cancellerie delle sezioni civili del tribunale, delle uscite di sicurezza da utilizzare per le situazioni di emergenza.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Destinatario della norma di sicurezza prescritta dall'art. 13 del D.P.R. 27.4.1955 n. 547 è sicuramente il datore di lavoro indicato nell'art. 4 dello stesso decreto, giacché rientra evidentemente solo nelle attribuzioni proprie del datore di lavoro quella di deliberare e realizzare le vie e uscite di emergenza che sono necessarie per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Orbene, com'è noto, l'art. 2 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, modificato dal D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, ha per la prima volta definito il concetto di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (lett. b). E in particolare ha stabilito che, nelle amministrazioni pubbliche per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione. Inoltre, a norma dell'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. 242-1996, gli organi di direzione politica o di vertice della stesse pubbliche amministrazioni, devono procedere alla individuazione specifica dei dirigenti o funzionari da considerarsi come datori di lavoro nella soggetta materia. E il ministro di (grazia e) giustizia, in ottemperanza a detta norma, con decreto del 18.11.1996, ha stabilito che per gli uffici giudiziari devono considerarsi datori di lavoro i rispettivi capi (lett. g) dell'art. 1).

Ne consegue che, per la fattispecie di causa, obbligato principale per la prevenzione era il presidente del tribunale civile di Salerno, al quale incombeva il dovere di predisporre le vie e uscite di emergenza per il locali adibiti alla cancelleria.

In ossequio al principio di legalità vigente nel diritto penale, invece, nessuno obbligo di prevenzione incombeva al provveditore regionale alle opere pubbliche, al quale compete propriamente il potere di approvare e gestire opere nuove su edifici pubblici di importo modesto (come verosimilmente quelle di cui trattasi).

In ipotesi, al provveditore per la Campania poteva semmai contestarsi la contravvenzione di cui all'art. 13 del D.P.R. 547-1955 non nella sua propria qualità, ma in concorso con il presidente del tribunale (e sembra in effetti di capire dalla sentenza impugnata che la misura prevenzionale fu segnalata al provveditore regionale dal capo dell'ufficio giudiziario o direttamente dal competente ispettorato del lavoro; e che poi la misura non fu tempestivamente attuata, per inadempienze o dell'ufficio giudiziario o dello stesso provveditorato). Ma in effetti la contravvenzione è stata contestata al L. non a titolo di concorso col capo dell'ufficio giudiziario, ma nella sua qualità di provveditore regionale alle opere pubbliche. In tale veste però, egli non era destinatario delle norme sulla sicurezza degli uffici giudiziari. Sicché andava assolto per non aver commesso il fatto.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il L. non ha commesso il fatto.
Così deciso in Roma il 16.12.1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 FEB. 2000

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.